

# Condizioni per gli ordini di acquisto BMG

## 1. Definizioni

Si applicano i seguenti significati:

- (a) **"Codice di Condotta dei Fornitori Bertelsmann"**: il Codice di Condotta dei Fornitori Bertelsmann disponibile all'indirizzo <https://www.bertelsmann.com/comp-any/essentials/compliance/business-partners/> (si riconosce e si conviene che, ai fini dell'incorporazione di tale codice per riferimento, ogni riferimento in tale codice a "Bertelsmann", "noi" o "nostro" sarà considerato, fatto salvo il caso in cui il contesto richieda diversamente, quale ulteriore riferimento a BMG).
- (b) **"BMG"**: BMG RIGHTS MANAGEMENT (ITALY) S.R.L.
- (c) **"Condizioni"**: i termini e le condizioni stabiliti nel presente documento, così come vengono modificati di volta in volta in conformità alla clausola 2(b).
- (d) **"Informazioni riservate"** indica tutte le informazioni relative a BMG (o alle sue affiliate) che vengono divulgate o ottenute ai sensi del Contratto o in relazione ad esso, indipendentemente dal fatto che siano o meno designate come informazioni riservate, ma che sono per loro natura riservate o dovrebbero ragionevolmente essere considerate tali, ivi comprese le informazioni relative a clienti di BMG, dipendenti, direttori, artisti, scrittori e qualsiasi altra persona o entità relativa e/o connessa a BMG, ad esclusione delle informazioni che sono (ad eccezione del caso di violazione del Contratto) di pubblico dominio, in legittimo possesso del Fornitore se non in seguito alla divulgazione da parte di BMG, e/o che successivamente divengono di possesso del Fornitore grazie a terzi che hanno il diritto di divulgare le stesse.
- (e) **"Contratto"**: il contratto di acquisto dei Beni e/o di fornitura dei Servizi di cui le presenti Condizioni fanno parte.
- (f) **"Beni"**: i beni o qualsiasi parte di essi di cui si è concordato l'acquisto così come descritto nell'ordine di acquisto o, in mancanza di tale ordine di acquisto, i beni concordati tra BMG e il Fornitore per iscritto (inclusa la posta elettronica) prima dell'inizio della fornitura dei Beni, e qualsiasi parte riparata, sostituita o di ricambio.

- (g) Per **"DPI"** si intendono tutti i diritti d'autore acquisiti e futuri, i diritti di database, i diritti di design, i marchi (compreso tutto l'avviamento connesso a tali marchi), i brevetti, i diritti sulle invenzioni, i nomi commerciali, il know-how e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, industriale e di sfruttamento in qualsiasi parte del mondo (compresi i diritti su fotografie, loghi, opere d'arte, opere letterarie, opere musicali e registrazioni sonore), registrati o meno (ivi comprese tutte le registrazioni e le domande di registrazione di quanto sopra) e i diritti di richiedere gli stessi e tutti i diritti e le forme di protezione di natura simile o aventi effetti equivalenti o simili a qualsiasi di questi in qualsiasi parte del mondo.
- (h) **"Perdite"**: tutte le perdite, i costi, i reclami, le richieste, le azioni, i procedimenti, le multe, le sanzioni, i premi, le responsabilità, i danni, i risarcimenti, le transazioni, le spese e/o i costi professionali e/o gli oneri.
- (i) **"Servizi"**: i servizi o qualsiasi parte di essi la cui fornitura è stata concordata come descritto nell'ordine di acquisto o, in mancanza di tale ordine di acquisto, i servizi concordati tra BMG e il Fornitore per iscritto (che può includere la posta elettronica) prima dell'inizio della fornitura dei Servizi.
- (j) **"Fornitore"**: la persona o le persone o la ditta o la società a cui viene indirizzato un ordine di acquisto o con cui viene stipulato il Contratto.
- (k) I termini **"altro"**, **"include"**, e **"ivi compreso"** non implicano in alcun modo una limitazione.

## 2. Contratto

- (a) Tutti gli ordini impartiti e tutti i Contratti stipulati da BMG sono soggetti alle presenti Condizioni. Ai sensi della clausola 2(b), nessuna altra condizione contrattuale che il Fornitore pretenda di applicare in relazione ai Beni o ai Servizi sarà accettata da BMG, né l'accettazione o la ricezione da parte di BMG di qualsiasi conferma o ordine, fattura, nota o altro documento o notifica di qualsiasi tipo costituirà accettazione di altri termini o condizioni.
- (b) Nella misura in cui vi sia un conflitto tra i termini di un contratto sottoscritto tra il Fornitore e BMG e le presenti Condizioni, prevarrà il relativo termine del contratto sottoscritto nella misura del conflitto in questione.

- (c) Fatto salvo quanto stabilito nelle presenti Condizioni, nessuna variazione del Contratto sarà efficace se non concordata per iscritto e sottoscritta dalle parti o dai loro rappresentanti autorizzati.

## 3. Prezzo e pagamento

- (a) Il prezzo per i Beni e/o i Servizi sarà quello indicato nel relativo ordine di acquisto o, in mancanza di tale ordine di acquisto, il prezzo concordato tra BMG e il Fornitore per iscritto (il che può includere la posta elettronica) prima dell'inizio della fornitura dei Servizi e/o dei Beni, o, in mancanza di tale prezzo concordato per iscritto, il prezzo indicato nel listino prezzi pubblicato dal Fornitore in vigore alla data del Contratto. Il prezzo non sarà soggetto a modifiche in assenza del previo consenso scritto di BMG. BMG non sarà tenuta a corrispondere alcun onere o spesa aggiuntiva, fatto salvo quanto preventivamente concordato per iscritto con BMG.
- (b) Fatto salvo il caso in cui il Contratto preveda diversamente, il prezzo dei Beni comprenderà un imballaggio sicuro e adeguato accettabile da parte di BMG, nonché il costo e la consegna presso il luogo specificato nella clausola 4 di seguito riportata.
- (c) Se non diversamente concordato per iscritto, BMG pagherà il Fornitore entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di BMG della fattura correttamente presentata, valida e non contestata (che deve includere il relativo numero d'ordine di acquisto), a condizione che la fornitura dei Beni e/o dei Servizi sia stata eseguita dal Fornitore ai sensi del Contratto. La consegna a rate è ammessa solo previo consenso scritto di BMG e il pagamento sarà effettuato solo alla consegna e all'accettazione da parte di BMG della totalità dei Beni o al completamento della fornitura di tutti i Servizi.
- (d) BMG può, in qualsiasi momento, senza limitare alcun altro proprio diritto o rimedio, compensare qualsiasi responsabilità del Fornitore nei confronti di BMG con qualsiasi responsabilità di BMG nei confronti del Fornitore (ivi compresi eventuali importi dovuti dal Fornitore con importi dovuti da BMG al Fornitore).
- (e) Tutti i prezzi e gli importi dovuti da BMG ai sensi del Contratto saranno espressi in EUR e saranno effettuati

tramite trasferimento elettronico sul conto bancario di volta in volta indicato dal Fornitore, con eventuali spese applicabili a tali pagamenti a carico esclusivo del Fornitore. Tutti i prezzi e gli importi si intendono al netto dell'IVA, che sarà dovuta da BMG secondo l'aliquota e le modalità previste dalla legge, e BMG pagherà un importo pari all'IVA eventualmente esigibile alla consegna di una fattura IVA valida.

- (f) A condizione che il Fornitore abbia fornito a BMG una fattura valida ai sensi della clausola 3 (e) e che il pagamento di una somma sia divenuto esigibile ai sensi del Contratto, se tale mancato pagamento non viene rettificato da BMG entro 30 giorni dal ricevimento della fattura del Fornitore, BMG, previa richiesta scritta del Fornitore, pagherà gli interessi su qualsiasi importo non contestato che non sia stato pagato da BMG entro la data di scadenza a un tasso annuo del 5% a partire dalla data di scadenza e fino alla data di pagamento, esclusa.

#### 4. Consegna e rischio

- (a) I Beni saranno imballati in modo sicuro e adeguato dal Fornitore e consegnati all'indirizzo e alla data specificati nell'ordine di acquisto o come specificato per iscritto da BMG (il che può includere la posta elettronica), comprese eventuali modifiche a tale data/indirizzo apportate da BMG ai sensi della clausola 9(c)(i), tra le ore 10.00 e le ore 17.30 di un giorno lavorativo.
- (b) La proprietà dei Beni passerà a BMG al momento della consegna ai sensi del presente Contratto.
- (c) La consegna dei Beni e la fornitura dei Servizi nei termini concordati sarà considerata dalle parti come un'obbligazione essenziale, con il diritto di BMG di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano come previsto dall'art. 7 (i) sotto riportato.

#### 5. Modifiche

- (a) Il Fornitore non apporterà alcuna modifica né variazione o sostituzione ai Beni o ai Servizi senza il previo consenso scritto di BMG. Qualora siano necessarie modifiche, variazioni o sostituzioni al fine di evitare violazioni o ritardi da parte del Fornitore rispetto ai suoi obblighi ai sensi del Contratto, gli eventuali costi associati (ivi compresa la ripetizione dell'adempimento) saranno a carico del Fornitore.

#### 6. Fornitura di Beni e Servizi

- (a) Il Fornitore garantirà che i Beni: (i) corrisponderanno alla loro descrizione e a qualsiasi specifica applicabile fornita a BMG ai sensi del Contratto; (ii) saranno di qualità, lavorazione e design di prima categoria e idonei a qualsiasi scopo dichiarato dal Fornitore o reso noto al Fornitore da BMG espressamente o implicitamente; (iii) saranno privi di difetti di progettazione, materiale e lavorazione e rimarranno tali per 12 mesi dopo la consegna; e (iv) saranno conformi a tutti i requisiti legali e normativi applicabili relativi alla produzione, all'etichettatura, all'imballaggio, allo stoccaggio, alla movimentazione e alla consegna dei Beni. Il Fornitore trasferirà a BMG il beneficio di qualsiasi garanzia del produttore o di altro tipo, garanzie e/o contratti di assistenza relativi ai Beni.
- (b) Il Fornitore garantirà che tutti i Servizi saranno forniti: (i) in conformità a tutte le specifiche, descrizioni e/o date applicabili fornite a, o convenute con, BMG (o se non sono state specificate date, entro un termine ragionevole che tenga conto delle esigenze di BMG); (ii) con tutta la ragionevole abilità, cura e diligenza e in conformità alle buone prassi del settore; e (iii) in conformità a tutti i requisiti statutori e normativi applicabili.

#### 7. Rimedi di BMG

Qualora il Fornitore consegni Beni o fornisca Servizi non conformi ai requisiti del presente Contratto (ivi compresa la mancata consegna dei Beni o l'esecuzione dei Servizi entro la data stabilita nell'ordine di acquisto applicabile o altrimenti concordata tra le parti), BMG, senza limitare o pregiudicare (e in aggiunta) altri diritti o rimedi disponibili ai sensi del Contratto o della legge, potrà far valere uno o più dei seguenti diritti e rimedi: (i) potrà risolvere il Contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta al Fornitore ai sensi dell'art. 1456 c.c.; (ii) potrà rifiutare di accettare qualsiasi successiva prestazione dei Servizi e/o consegna dei Beni che il Fornitore tenti di effettuare; (iii) potrà recuperare dal Fornitore qualsiasi costo sostenuto da BMG per ottenere da terzi beni e/o servizi sostitutivi; (iv) potrà richiedere al Fornitore il rimborso delle somme pagate in anticipo per i Servizi o i Beni che il Fornitore non ha fornito o consegnato o non ha fornito/consegnato in conformità al

presente Contratto; (v) potrà richiedere il risarcimento dei danni per qualsiasi perdita subita da BMG che sia attribuibile al mancato rispetto del presente Contratto da parte del Fornitore; (vi) restituire al Fornitore qualsiasi fornitura o bene non conforme a rischio e spese del Fornitore; e (vii) potrà richiedere al Fornitore di erogare prestazioni ripetute dei Servizi a spese del Fornitore, o di garantire un rimborso completo del prezzo pagato per i Servizi (se pagato in anticipo).

#### 8. Indennità

Il Fornitore indennizzerà e terrà indenne BMG da qualsiasi Perdita subita da BMG in conseguenza di:

- (a) qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi derivante da o in connessione con la produzione, la fornitura, la ricezione o l'utilizzo dei Beni, dei Servizi e/o di qualsiasi altro materiale, informazione, documentazione o dato fornito dal Fornitore ai sensi del Contratto;
- (b) e
- (c) qualsiasi violazione da parte del Fornitore del Codice di Condotta dei Fornitori Bertelsmann.

#### 9. Risoluzione del contratto

- (a) BMG avrà il diritto di risolvere il Contratto con un preavviso di sette giorni al Fornitore in qualsiasi momento. BMG pagherà al Fornitore una somma equa e ragionevole per qualsiasi lavoro in corso sui Beni e sui Servizi forniti fino alla data di risoluzione, ma tale risarcimento non includerà la perdita di profitti anticipati o qualsiasi perdita consequenziale.
- (b) BMG potrà, mediante comunicazione al Fornitore, risolvere il Contratto con effetto immediato se il Fornitore: (i) commette una violazione sostanziale di una qualsiasi clausola del Contratto e tale violazione è insanabile o (se tale violazione è sanabile) non vi pone rimedio entro quindici giorni dalla notifica scritta ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile italiano; o (ii) se si tratta di una persona giuridica, viene messa in liquidazione, sia essa coatta o volontaria (tranne che ai fini di una ricostruzione solvente o di una fusione), o viene nominato un curatore fallimentare sulla sua impresa o sui suoi beni o su una parte di essi, a meno che non si tratti di obbligazioni continuative nel caso di (ii) o (iii).

(c) In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore cesserà immediatamente le attività previste dal Contratto e, a esclusiva discrezione di BMG, dovrà:

- (i) (A) consegnare i Beni e le forniture (completi o meno) in un luogo a scelta di BMG, notificato per iscritto al Fornitore da BMG (che può essere diverso dall'indirizzo originale specificato nella clausola 4); oppure (B) distruggere tali forniture/Beni e fornire un certificato di distruzione a BMG; e
- (ii) restituire o smaltire in altro modo (secondo le indicazioni di BMG) tutti i dati, i materiali e le proprietà appartenenti o relativi a BMG, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Informazioni riservate di BMG, e tutte le copie delle stesse in suo possesso, custodia o controllo.
- (d) La risoluzione del Contratto non pregiudica i diritti e i rimedi delle parti maturati al momento della risoluzione.
- (e) Qualsiasi disposizione del Contratto che, in modo esplicito o implicito, sia destinata a entrare o rimanere in vigore al momento della risoluzione del Contratto o successivamente, rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

#### 10. Diritti di proprietà intellettuale

- (a) Ciascuna parte manterrà la proprietà di qualsiasi DPI di sua proprietà o dei suoi licenziatari prima della data del Contratto o che sia stato sviluppato indipendentemente dal Contratto senza riferimento ai DPI dell'altra parte ("DPI di base").
- (b) Il Fornitore concede a BMG una licenza non esclusiva, perpetua, irrevocabile ed esente da royalty per l'utilizzo dei DPI di Base del Fornitore al fine di facilitare e/o consentire il pieno utilizzo dei Beni, delle forniture o di altri materiali creati come risultato della fornitura dei Servizi e, a tal fine, di concedere in sub-licenza tali DPI di Base del Fornitore a terzi. A tal proposito, il Fornitore autorizza BMG a concedere i diritti d'uso nella stessa misura ai sub-licenziatari (ove necessario, il Fornitore ratificherà la disposizione o acquisirà i relativi diritti dei terzi) e il Fornitore sarà responsabile di tutti i costi derivanti da detta clausola 10(b).
- (c) Tutti i DPI esistenti in qualsiasi cosa sviluppata o creata dal Fornitore (o per conto del Fornitore, ivi compreso qualsiasi subappaltatore) per BMG ai sensi del Contratto, ivi compresi i

Beni e qualsiasi fornitura o altro materiale creato come risultato della fornitura dei Servizi, passeranno a BMG al momento della loro creazione e BMG sarà proprietaria di tutti questi DPI (i "**DPI Sviluppati**"). Con la presente il Fornitore cede irrevocabilmente (o procurerà la cessione) a BMG con piena garanzia di titolo, anche mediante cessione di diritti futuri, tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi ai DPI sviluppati, compreso il diritto di sfruttare i DPI Sviluppati per tutta la durata dei DPI Sviluppati in tutto il mondo. Il Fornitore si impegna (e farà in modo che eventuali subappaltatori si impegnino), nella misura necessaria, ad eseguire tutti i documenti e a compiere tutti gli atti eventualmente richiesti da BMG per perfezionare la cessione a BMG di tutti i DPI come previsto nella presente clausola 10(c).

(d) Il Fornitore dovrà garantire che gli autori non faranno valere alcun diritto morale sui Beni, sulle forniture e su qualsiasi altro materiale creato da o per conto del Fornitore come risultato dell'esecuzione del Contratto.

(e) Il Fornitore garantisce che i DPI sviluppati e i DPI di Base del Fornitore:

- (i) e il loro utilizzo da parte di BMG non violeranno i DPI di terzi;
- (ii) non conterranno alcun materiale o contenuto offensivo, osceno, diffamatorio o altrimenti illegale o legalmente limitato; e
- (iii) non saranno, per quanto a conoscenza del Fornitore, oggetto di alcuna controversia o altra rivendicazione o procedimento, e il Fornitore informerà immediatamente BMG qualora venga a conoscenza di tali rivendicazioni o procedimenti.

(f) Il Fornitore garantisce inoltre che (i) i DPI sviluppati sono opera originale del Fornitore e non sono stati copiati interamente o sostanzialmente da altre fonti di terzi, o (ii) il Fornitore dispone altrimenti di tutti i diritti, i permessi e i consensi necessari per assegnare validamente i DPI sviluppati a BMG ai sensi della clausola 10(c) a spese del Fornitore stesso (a seconda dei casi).

(g) Il Fornitore si impegna a tenere BMG indenne da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi dovuta a violazioni dei suddetti diritti di cui alla clausola 10 (d) ed (e).

(h) Nessuna delle parti utilizzerà o riprodurrà nomi, marchi, branding o

loghi di proprietà dell'altra parte per scopi pubblicitari o materiali promozionali senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

#### 11. Protezione dei dati

(a) Entrambe le parti si conformeranno a tutti i requisiti applicabili della legislazione sulla protezione dei dati e sulla privacy (compresi gli orientamenti vincolanti e i codici di condotta emessi dall'autorità competente per la protezione dei dati di una parte) in vigore di volta in volta, che si applicano a una parte in relazione all'uso dei dati personali in relazione al Contratto e all'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Contratto.

(b) Le parti riconoscono che nessuna di esse intende effettuare il trattamento dei dati personali per conto dell'altra parte ai sensi del Contratto. Nella misura in cui una delle parti tratterà i dati personali per conto dell'altra parte in relazione al Contratto, le parti stipuleranno un accordo separato per il trattamento dei dati in relazione a tale trattamento.

(c) BMG tratterà i dati personali relativi al Fornitore e/o al personale del Fornitore (a seconda dei casi) in conformità con la sua dichiarazione sulla privacy, che può essere aggiornata di volta in volta, disponibile all'indirizzo <https://www.bmg.com/it/privacy-statements>.

#### 12. Riservatezza

Il Fornitore si impegna a mantenere riservate le Informazioni Riservate di BMG. Fatto salvo quanto diversamente convenuto preventivamente per iscritto da BMG, il Fornitore non utilizzerà o divulgherà le Informazioni Riservate di BMG per alcuno scopo diverso dall'esercizio dei propri diritti e dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto o in relazione ad esso, o secondo quanto previsto dalla legge. La presente clausola 0 resterà in vigore anche dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto.

#### 13. Personale del Fornitore

(a) Tutti i servizi forniti ai sensi del Contratto saranno gestiti e controllati dal Fornitore e non costituiranno una fornitura di manodopera o di servizi personali a BMG. Di conseguenza, il Fornitore sarà responsabile, per quanto riguarda il proprio personale, del rispetto di tutte le leggi in materia fiscale e di occupazione, salute e sicurezza. Qualora il Fornitore assuma personale non stipendiato

per lavorare ai servizi forniti ai sensi del presente Contratto, l'obbligo di tale personale di fornire i servizi sarà dovuto al Fornitore e non a BMG.

(b) Il Fornitore dichiara inoltre che i propri dipendenti e/o i terzi di cui si avvale sono regolarmente assicurati presso gli istituti previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

(c) Il Fornitore si impegna a fornire a BMG in qualsiasi momento, su richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di cui sopra (a titolo esemplificativo: DURC).

(d) In deroga alla clausola 13(a), il Fornitore si impegna in ogni momento, durante e dopo la durata del presente Contratto, ad indennizzare e tenere indenne BMG da:

(i) tutte le Perdite (compreso qualsiasi accertamento fiscale e/o contributivo) sostenute da BMG e derivanti da o in relazione a qualsiasi violazione da parte del Fornitore della clausola 13(a) e/o all'affidamento di BMG sull'intesa di cui alla clausola 13(a);

(ii) qualsiasi perdita subita da BMG a seguito di un accertamento fiscale e/o di contributi previdenziali nei confronti di BMG

(iii) qualsiasi perdita sostenuta da BMG derivante da o in relazione a qualsiasi membro del personale del Fornitore che rivendichi diritti di impiego e/o di lavoro nei confronti di BMG.

#### 14. Conformità

Il Fornitore garantisce e dichiara che rispetterà, e farà in modo che tutte le persone da esso incaricate rispettino, tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti, le politiche, le procedure, le linee guida, i codici e/o altri requisiti standard applicabili (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi politica anticorruzione, antischiavitù, antitratto e/o altre politiche etiche e

qualsiasi politica che potremo notificarvi e aggiornare di volta in volta), ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Codice di Condotta dei Fornitori Bertelsmann. La violazione di questa clausola costituisce una violazione sostanziale del Contratto.

#### 15. Disposizioni generali

(a) Il Contratto, e qualsiasi controversia o rivendicazione (comprese le controversie o le rivendicazioni extracontrattuali) derivanti da o in relazione ad esso o al suo oggetto o alla sua formazione, saranno disciplinati e interpretati in conformità alle leggi materiali dell'Italia, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG) e saranno soggetti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali competenti di Milano (Italia).

(b) Nessun mancato o ritardato esercizio di un diritto o di un rimedio da parte di una parte costituirà una rinuncia o un abbandono di tale diritto o di qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessuna rinuncia a qualsiasi termine del Contratto da parte di BMG sarà considerata come un'ulteriore o continua rinuncia a qualsiasi altro termine del Contratto.

(c) Gli avvisi dovranno essere notificati tramite posta prioritaria prepagata dal Fornitore al Legal Team, BMG RIGHTS MANAGEMENT (ITALY) S.R.L., Corso Matteotti, 1 Milano, e da BMG al Fornitore all'indirizzo indicato nel Contratto o (in mancanza di tale indirizzo) al suo indirizzo registrato.

(d) Nulla di quanto contenuto nel Contratto è inteso, o sarà considerato, quale costituzione di una partnership o di una joint venture tra le parti, o costituisce una parte come agente dell'altra parte, o autorizza una parte ad assumere o sottoscrivere impegni per o per conto dell'altra parte.

(e) Se una qualsivoglia disposizione o parte di disposizione del Contratto è o diventa non valida, illegale o

inapplicabile, sarà considerata eliminata, ma ciò non pregiudicherà la validità e l'applicabilità del resto del presente Contratto.

(f) BMG potrà, ma il Fornitore non potrà, senza il previo consenso scritto di BMG, subappaltare, cedere, trasferire o trattare in altro modo tutti o alcuni dei suoi diritti e obblighi ai sensi del Contratto. Il Fornitore sarà responsabile di tutti gli atti e le omissioni dei suoi subappaltatori come se tali atti e omissioni fossero propri.

(g) Nessuna delle parti sarà considerata inadempiente al Contratto, o comunque responsabile nei confronti dell'altra, a causa di eventuali ritardi nell'esecuzione o nell'inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto, nella misura in cui tali ritardi o inadempimenti siano causati da circostanze al di fuori del ragionevole controllo di tale parte (escluse le circostanze relative al Covid-19 e al suo impatto).

(h) Nessuna delle parti sarà considerata inadempiente al Contratto, o comunque responsabile nei confronti dell'altra, a causa di eventuali ritardi nell'esecuzione o nell'inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto, nella misura in cui tali ritardi o inadempimenti siano causati da circostanze al di fuori del ragionevole controllo di tale parte (escluse le circostanze relative al Covid-19 e al suo impatto). Ciascuna delle parti riconosce che, al momento della stipula del Contratto, non fa affidamento, e non ha fatto affidamento, su alcuna dichiarazione (negligente o innocente), affermazione o garanzia rilasciata o accettata da qualsiasi persona (sia essa parte del Contratto o meno), ad eccezione di quelle espressamente indicate nel Contratto. Nulla di quanto contenuto nella presente clausola limita o esclude qualsiasi responsabilità per frode.